



COMUNE di BUSSOLENO

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO
per l'esercizio del diritto
di interpello, autotutela,
accertamento con adesione.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11-03-2005

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 *Oggetto del regolamento*

1. Il Comune di Bussoleno adotta il presente allo scopo di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Art. 2 *Richiamo a disposizioni normative Contenuto del regolamento*

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 52 del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 nonché in attuazione dell'art. 11, comma 5, della Legge 212/2000 "Statuto del Contribuente", con i quali vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - *Diritto di interpello*, mediante il quale il contribuente qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria locale, può inoltrare al Servizio Tributi del Comune istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
 - *Accertamento con adesione*, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Trattasi di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti.
 - *Autotutela*, in base alla quale l'Amministrazione procede d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed all'economicità ed efficacia della stessa.

CAPO II DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 3 *Presentazione istanza di interpello*

1. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
2. L'istanza di interpello può essere presentata altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Servizio Tributi del Comune mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo o tramite spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
4. L'istanza dovrà espressamente prevedere che il contribuente agisce ai sensi dell'art. 11 della Legge 212/2000.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzioni o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 4 *Istanza di interpello*

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a. i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c. l'indicazione del domicilio del contribuente e comunque l'indirizzo presso il quale il Servizio Tributi dovrà effettuare le successive comunicazioni;
 - d. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione dell'amministrazione interpellata o di ogni altra amministrazione pubblica indicata dall'istante di cui il Servizio Tributi non abbia conoscenza, fatta salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale dei documenti non posseduto. Ai fini dell'applicazione del seguente comma il Servizio Tributi potrà richiedere la documentazione cui sopra con missiva in carta semplice.
3. Sarà peraltro ritenuto inammissibile l'interpello a cui il contribuente non abbia adempiuto alle eventuali richieste del comma 2 del presente articolo.

4. L'istanza di interpello dovrà contenere in modo chiaro ed univoco l'esposizione del comportamento e delle soluzioni interpretative sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti telefax od e-mail per una rapida comunicazione da parte del Servizio Tributi.
5. La mancata sottoscrizione dell'istanza è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro gg. 30 dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
6. La mancata osservanza dei commi precedenti costituisce inammissibilità dell'interpello stesso.
7. Qualora non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza di cui all'art. 2, comma 1, o qualora la soluzione giuridica dell'oggetto dell'interpello sia già contenuta in atti regolamentari dell'Amministrazione comunale o nella dottrina e nella giurisprudenza, l'interpello sarà ritenuto inammissibile e sarà comunque comunicata al contribuente nelle forme di cui all'art. 6 l'indicazione del regolamento, della circolare, della risoluzione, istruzione o nota contenente la risoluzione interpretativa richiesta.

Art. 5 ***Adempimenti dell'Ufficio Tributi***

1. La risposta del Servizio Tributi in forma scritta e motivata è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro gg. 90 decorrenti dalla data di consegna o ricezione dell'istanza da parte del Servizio Tributi, ovvero dalla data in cui è stata sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 5.
2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita via telefax o telematicamente.
3. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base della documentazione allegata all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

Art. 6 **Efficacia della risposta alla domanda di interpello.**

1. La risposta del Servizio Tributi ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto d'interpello, salvo successive modifiche regolamentari o legislative.
2. Qualora la risposta del Servizio Tributi su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 5, comma 1, s'intende che il Servizio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello sono nulli

tutti gli atti, anche a contenuto impositivo sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta fornita dal Servizio Tributi, ovvero in difformità dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. In caso di risposta fornita oltre il termine di cui all'art. 6, o di risposta diversa da quella data in precedenza, il Servizio Tributi potrà recuperare le tasse e le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia già posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.
4. La disposizione di cui al comma 3, si applica esclusivamente alle istanze ritenute ammissibili.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 7

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19-06-1997 n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 8

Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfcimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'Ufficio Tributi deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 9

Attivazione del procedimento definitorio

Il procedimento definitorio può essere attivato:

- a cura dell'Ufficio Tributi da parte del responsabile del procedimento;
- su istanza del contribuente.

Art. 10

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Tributi

1. L'Ufficio Tributi, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questo regolarizzi la sua posizione tributaria nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un contraddittorio con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
2. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
 - se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
 - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valuta l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la nuova mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 11

Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati,
al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune può rivolgere ai contribuenti, ai fini dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono

invito ai sensi del precedente comma.

Art. 12

Contenuti dell'invito a comparire e modalità di invio

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
 - i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
 - il giorno e il luogo della comparizione dinanzi all'ufficio tributario.

2. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:
 - lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - notificazione eseguita dai messi comunali.

Art. 13

Richiesta di rinvio

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
2. Saranno prese in considerazione solo le domande avanzate entro la data di comparizione.

Art. 14

Mancata comparizione del contribuente

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltagli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispona l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

Art. 15

Attivazione del contraddittorio con il contribuente

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente.
2. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale.

3. Il verbale di cui al comma precedente deve riportare:
 - i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
 - le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall' Amministrazione e del contribuente;
 - la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
 - le generalità ed il titolo della rappresentanza, se il contribuente si è presentato a mezzo di un suo procuratore;
 - la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
4. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale di cui al comma 3 ed il funzionario procederà alla predisposizione dell'avviso di accertamento e alla sua notificazione.

CAPO IV

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 16

Procedimento ad istanza del contribuente

1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 12 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di trenta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo saranno sospesi sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
3. Entro 20 giorni dalla ricezione dell' istanza di cui al comma 1, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
4. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l' espletamento del quale devono essere osservate le disposizioni recate dal presente regolamento.
5. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.
6. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell' accertamento con adesione.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata

comparizione dell'interessato dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 17

Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche.

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell' eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
3. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche le disposizioni recate dal capo III e capo IV del presente.

Art. 18

Mancata comparizione del contribuente

1. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

CAPO V

DEFINIZIONE DELL' ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 19

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal responsabile del procedimento o dal suo delegato.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati:
 - gli elementi su cui si basa la definizione;
 - la motivazione su cui si fonda la definizione;
 - la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Art. 20

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. Qualora la riscossione avvenga in forma diretta da parte dell'Ente viene osservata la normativa cui agli articoli precedenti ed ai commi del presente.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza, o con lo stesso atto di accettazione, qualora gli importi siano rilevanti, un pagamento rateale.

Art. 21 **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento eseguito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal perfezionamento alla definizione.

Art. 22 **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come

la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio o all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti da violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO VI ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Art. 23 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla contestuale sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo ed infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Tale interesse sussiste ogniqualevolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 24 Potere di esercizio dell'autotutela

1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
3. Non costituisce limite all'esercizio del potere di autotutela l'avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento, liquidazione, etc., anche se successivo alla presentazione dell'istanza di autotutela.

Art. 25 Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela

1. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita:
 - al funzionario designato come responsabile della gestione tributi locali;
 - a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile della gestione dei tributi locali con apposito provvedimento formale.

Art. 26

Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia in caso di autoaccertamento

1. Le ipotesi per cui è possibile procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali fra l'altro:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - doppia imposizione o tassazione;
 - mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

Art. 27

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Il comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 26 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di una attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'impostazione.

Art. 28

Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 26 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:
 - i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli eventuali oneri accessori;
 - se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Art. 29
Criteri di priorità

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 31
Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 32
Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33
Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2005.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente